

ORDINANZA SINDACALE N° 57 del 29 giugno 2021

Oggetto:

Ordinanza per la pulizia e la manutenzione periodica di siepi e alberi posti ai margini di strade, marciapiedi e aree pubbliche.

IL SINDACO

CONSIDERATO

che lo stato di abbandono, degrado ed incuria, in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata, fronteggianti aree, vie, piazze, slarghi, scuole, immobili pubblici, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, può creare problemi di igiene, di pregiudizio per la salute pubblica e per l'incolumità delle persone e dei beni, può incidere sulla sicurezza della viabilità nonché può arrecare pregiudizio al decoro urbano;

che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità delle strade nonché alla leggibilità della segnaletica;

che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di avere una buona visibilità;

RITENUTO che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a conservare e mantenere il patrimonio pubblico in condizioni di efficienza;

RITENUTO altresì che si rende necessario adottare un provvedimento finalizzato a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine dell'ambiente, all'ordine ed al decoro urbano;

VISTO il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale":

VISTO l'art. 29 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 7 bis, 50 e 54;

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

- 1. Gli obblighi e i divieti imposti con la presente ordinanza si applicano esclusivamente ai fondi, aree, terreni privati confinanti, limitanti o comunque prospicienti aree, vie, piazze, slarghi, scuole, immobili pubblici, di seguito indicate "aree pubbliche".
- 2. L'elemento territoriale a cui fare riferimento per l'applicazione della presente è la particella catastale ed eventualmente il subalterno.

Art. 2

(Obblighi e divieti)

1. I proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualsiasi titolo, delle aree private di cui al superiore art. 1 c. 1, hanno l'obbligo di provvedere a quanto di seguito indicato:

- a) procedere al taglio o alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, e simili che si protendono oltre il confine con le aree pubbliche regolandoli a filo confine in modo che non pregiudichino la pulizia ed il decoro dell'area, non arrechino restringimento di carreggiata, non interferiscano in alcun modo con la sicurezza stradale e non compromettano la corretta fruibilità e funzionalità delle aree pubbliche, non limitino la visibilità della segnaletica e/o non ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- b) procedere al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade, ai marciapiedi, alle banchine e comunque alle infrastrutture stradali o che compromettano lo spazzamento stradale, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada qualora l'intervento di taglio dovesse comportare l'esecuzione di lavori che coinvolgono direttamente la strada stessa;
- c) procedere al taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, possono interferire con la viabilità e/o la sicurezza stradale;
- d) procedere all'eliminazione di rampicanti infestanti che per propria natura possono nel tempo avviluppare interi tratti di muri, pali, reti di recinzione, ecc. e diventare fonte di pericolo per l'incolumità pubblica provocando financo la rovina di muri, pali, reti, ecc.
- 2. I soggetti di cui al precedente comma 1 hanno l'obbligo di smaltire i prodotti derivanti dall'attività di ripulitura nei modi prescritti dalla legge

Art. 3

(Estensione degli obblighi)

- 1. Nel caso di aree private intestate a più proprietari, gli obblighi e divieti di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area privata, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).
- 2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure di successione e catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi.

Art. 4

(Procedimento amministrativo – Diffida)

- 1. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, constatata la violazione della presente ordinanza ed avuto modo di identificare i soggetti di cui al precedente art. 2 c. 1, provvederà a diffidare tali soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a giorni dieci per provvedere.
- 2. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale.

Art. 5

(Sanzioni)

- 1. A carico dei soggetti individuati dall'art. 2 c. 1, se inadempienti, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a) in caso di violazione dell'art. 2, c. 1, lett. a)
 - (1a ipotesi) se il fondo privato confina con strade pubbliche si applicheranno le sanzioni previste dall'art 29 del Codice della strada, sanzione amministrativa da € 173 a € 694 oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del contravventore;
 - (2a ipotesi) se il fondo privato confina con aree pubbliche che non sono strade (slarghi, piazze, edifici, comunque aree pubbliche non assoggettabili alle norme del Codice della strada) si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, sanzione amministrativa da € 25 a € 500;
 - b) in caso di violazione dell'art. 2, c. 1, lett. b), c) e d) si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, sanzione amministrativa da € 25 a € 500.
- 2. Fuori dai casi di previsione sanzionatoria del Codice della strada la procedura sanzionatoria amministrativa è quella derivante dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 6

(Responsabilità civile e penale)

1. I soggetti di cui all'art. 2 c. 1, qualora inadempienti a seguito di condotta negligente, ritardante o omissiva, saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che dovessero verificarsi a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

Art. 7

(Pubblicazione - Trasmissione - Vigilanza - Ricorso)

- 1. La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line, sarà pubblicizzata sul sito web istituzionale del Comune, e sarà esposta alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.
- 2. Essa dovrà essere trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Catania, alla Stazione Carabinieri di Santa Venerina, alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Catania, al Comando Polizia Municipale, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
- 3. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze di polizia comunque operanti nel territorio del Comune di Santa Venerina, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni.
- 4. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

Salvatore Greeo